

**SCHEMA DI
DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE**

Oggetto: Direttiva 2010/31/UE, DPR 75/2013: Sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. Approvazione del progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del *Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica* e contestuale affidamento del servizio alla OPS SpA.

Premesse:

VISTA la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

VISTA la **Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia**, che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia

DATO ATTO che l'art 18 della Direttiva 2010/31/UE, sostitutiva della Direttiva 2002/91/CE, prevede:

- Comma 1: *Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.*
- Comma 2: *Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.*

VISTO il DPR 75/2013 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, successivamente rifusa nella citata **Direttiva 2010/31/UE**: *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*;

DATO ATTO che il DPR 75/2013: all'art. 5, comma 1 stabilisce che: *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai*

Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo”.

VISTA la **Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017, recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”.**

CONSIDERATO che l’art. 4 bis, comma 1, lettera b) della LR 50/2017, (*Funzioni delle Province in materia di energia*) dispone:

“1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

...

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).”

VISTA la **Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019**, avente per oggetto: *“Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica”.*

VISTO in particolare l’allegato 2 alla DGR 94/2019, recante *“Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L’Aquila”* di seguito *“Metodologie operative”.*

CONSIDERATO che l’allegato 2 alla DGR 94/2019 (*Metodologie operative*) stabilisce tra l’altro:

- Il campione degli attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a verifica;
- I criteri di estrazione del campione di APE da sottoporre a verifica, nonché le priorità dei controlli da effettuare;
- Le indicazioni sul procedimento amministrativo da seguire per i controlli;
- Le indicazioni sulle fasi dei controlli, le indicazioni sui criteri per la decadenza degli APE, il numero di controlli sul campo da eseguire;
- Le procedure da seguire in base all’esito dei controlli;
- Le indicazioni per stabilire gli oneri necessari alla copertura dei costi del servizio di controllo.

VISTI INOLTRE:

- Il comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE, dove si stabilisce che:
 - 1. *Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno. La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:*
 - a) *controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;*
 - b) *controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;*
 - c) *controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.*

- L'art. 5 comma 2 del DPR 75/2013, che in particolare stabilisce:
 - ... i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:*
 - a) *l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;*
 - b) *le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;*
 - c) *le ispezioni delle opere o dell'edificio.*

VISTO altresì il **DM del 26 giugno 2015**, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*", ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso;

CONSIDERATO che l'allegato 2 alla DGR 94/2019 stabilisce che: *Per il Servizio relativo alla verifica dei dati contenuti negli APE, la Regione Abruzzo prevede che gli oneri siano a carico dei tecnici abilitati al rilascio delle Attestazioni. Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo;*

EVIDENZIATO che in seguito all'emanazione dalla DGR 94/2019, le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, si sono riunite in più occasioni ed hanno condiviso un documento comune recante il progetto di organizzazione del servizio nonché il piano economico-finanziario necessario alla determinazione dei costi del servizio;

CONSIDERATO che la Provincia di Chieti con delibera di consiglio provinciale n. 61 del 28-11-2019, ha approvato il progetto di organizzazione e piano economico-finanziario preliminare per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica ed ha proposto alla Regione Abruzzo;

DATO ATTO che detto piano recava, quale tariffa a carico dei professionisti da applicare nella prima fase di attuazione del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, l'importo di **euro 27,00 (euro ventisette)** per ogni APE trasmesso.

EVIDENZIATO che con DGR n. 518 del 24-08-2020 la Regione Abruzzo sulla base dei piani economici preliminari, trasmessi dalle province, ed ha istituito la tariffa unica regionale, ed ha deliberato, tra l'altro:

- 1) *di prendere atto dei piani economico finanziari presentati dalle Province di Chieti ..., Teramo ..., Pescara ... e L'Aquila ... individuate dalla L.R. 50/2017 quali soggetti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;*
- 2) *di prendere atto che la determinazione della tariffa scaturente dai predetti Piani Economico finanziari è univoca per le 4 province ed è fissata in 27,00 € per ogni singolo APE e conseguentemente istituire per lo stesso importo la tariffa unica regionale;*
- 3) *di stabilire, allo scopo di verificare la congruità della tariffa, che in prima applicazione, dopo il primo anno di gestione, le Amministrazioni Provinciali entro i successivi tre mesi debbono predisporre e trasmettere al competente Servizio Regionale il resoconto finanziario finalizzato alla verifica della congruità delle entrate rispetto alle spese.*

CONSIDERATO che con nota n. 5597 del 2-04-2019, la Provincia di Chieti ha richiesto alla OPS SpA una proposta di gestione, con i necessari allegati tecnici, amministrativi e finanziari, in conformità alle norme per l'affidamento dei servizi alle società in house;

VISTO il progetto del servizio proposto dalla OPS SpA con nota n. ____ del ____, costituito dai seguenti allegati:

- 01 Piano Industriale (Piano Tecnico – Economico -Finanziario);
- 02 Allegato A Schema di Contratto;
- 03 Allegato B Schema di disciplinare prestazionale;
- 04 Allegato C Schema di Regolamento del servizio/linee guida;
- 05 Schema di Disciplinare tecnico (Art. 19 del Regolamento del servizio/linee guida).

RITENUTO che l'organizzazione del servizio così come ipotizzata nel suddetto documento risponda pienamente alle esigenze della Provincia di Chieti, in relazione alle risorse disponibili ed agli obiettivi politici ed amministrativi della Provincia stessa;

RITENUTO pertanto di dover approvare detto documento e provvedere con gli atti di conseguenza;

RIBADITO che le spese per l'esecuzione delle attività di controllo, secondo quanto stabilito dall'allegato 2 della DGR 94/2019, sono a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;

RICORDATO che la tariffa istituita dalla Regione Abruzzo con DGR 518/2020 è stata fissata in euro 27,00 (ventisette).

RICORDATO altresì che l'allegato 2 della DGR 94/2019 prevede che *Gli importi degli oneri sono proposti dalle Province mediante approvazione dell'Organo consiliare di appositi Piani economico-finanziari a seguito dell'analisi dei servizi e dei relativi costi e approvati dalla Regione Abruzzo;*

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore_, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio dell'anno _____

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in allegato alla presente proposta;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

Il Consiglio Provinciale, con n. _____voti favorevoli e n. _____voti contrari, espressi per alzata di mano dai _____consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del *Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica*, compresi i suoi allegati (02 Allegato A Schema di Contratto; 03 Allegato B Schema di disciplinare prestazionale; 04 Allegato C Schema di Regolamento del servizio/linee guida; 05 Schema di Disciplinare tecnico - Art. 19 del Regolamento del servizio/linee guida) che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente affidare alla OPS SpA la gestione del servizio in conformità a quanto previsto nel progetto allegato;
- 2) Di approvare espressamente il Regolamento del servizio/linee guida;
- 3) Di stabilire, in conformità all'allegato 2 della DGR 94/2019, che la tariffa del servizio è posta a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;
- 4) Di recepire ed approvare l'importo della tariffa del servizio istituita dalla Regione Abruzzo con DGR 518/2020, in euro 27,00 (ventisette) per ciascun APE trasmesso;
- 5) Di demandare al Dirigente del Servizio, la predisposizione e l'adozione degli atti consequenziali;
- 6) Di dare atto che la copertura economica derivante dagli atti consequenziali alla presente deliberazione trovano copertura dalla riscossione degli oneri versati dai professionisti all'atto della trasmissione degli attestati di prestazione energetica;
- 7) Che in particolare gli importi necessari alla copertura del servizio sono allocati nel capitolo_del Bilancio di previsione dell'anno _____

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre, su conforme proposta del Presidente dell'assemblea e stante l'urgenza a provvedere, con separata

votazione, che ottiene il seguente risultato: n.____ voti favorevoli e n.____ voti contrari, astenuti n.____, espressi per alzata di mano dai _____consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.